SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1916)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, ORLANDO e VITALONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1986

Modifica del terzo comma dell'articolo 43 e del sesto comma dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di abilitazione all'insegnamento

ONOREVOLI COLLEGHI. — Il primo comma dell'articolo 43 e il terzo comma dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (pubblicata nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1982), prevedono il mantenimento in servizio, rispettivamente, dei docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportiva sprovvisti di titoli di studio, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e con almeno tre anni complessivi di servizio, e dei docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Tale mantenimento in servizio è previsto dagli stessi commi fino al conseguimeno del titolo di studio e, in caso di conseguimento di detto titolo, fino al conseguimento dell'abitazione all'insegnamento.

Il secondo comma dell'articolo 43 e il quarto comma dell'articolo 44 della legge summenzionata stabiliscono che il titolo di studio dev'essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati, rispettivamente, dagli ISEF e dai conservatori di musica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Il terzo comma dell'articolo 43 e il sesto comma dell'articolo 44 stabiliscono, infine, che i docenti di cui al primo comma dell'articolo 43 e quelli di cui al terzo comma dell'articolo 44 debbano « conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali » di cui al secondo comma dell'articolo 43 e al quarto comma dell'articolo 44 della stessa legge n. 270 del 1982.

Considerato che l'Amministrazione ha dato avvio ai corsi speciali per il conseguimento del titolo di studio con enorme ritardo rispetto ai tempi stabiliti dalla legge; che i corsi suddetti, oltre alle discipline di esame, riguardano anche la didattica dell'insegnamento; che il personale docente che frequenta detti corsi ha comunque un'esperienza didattica di almeno sei anni di servizio continuativo; che i bandi di concorsi ordinari a cattedre sono emanati, a norma dell'articolo 1, terzo comma, dalla legge 20

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

maggio 1982, n. 270, a cadenza biennale; che i concorsi a cattedre suddetti richiedono, quasi sempre, un altro biennio per la loro conclusione, al fine di non procrastinare ancora nel tempo l'aspettativa di tale personale all'immissione in ruolo come prevista, rispettivamente, dal quarto comma dell'articolo 43 e dal settimo comma dell'articolo 44 della surrichiamata legge n. 270 del 1982, appare quanto mai necessario approvare il presente disegno di legge che modifica gli articoli 43 e 44 della legge n. 270 del 1982, rispettivamente, nei commi terzo e sesto, in virtù del quale il personale docente interessato potrà conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso la partecipazione ad una sessione riservata di esami di abilitazione, anche in analogia con quanto stabilito dall'articolo 35 della stessa legge n. 270 del 1982.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dai seguenti:

« L'abilitazione all'insegnamento può essere conseguita in una sessione riservata di esami da indire, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dal termine dei corsi speciali di cui al precedente secondo comma.

A tale sessione di esami sono altresì ammessi i docenti che, pur beneficiando delle disposizioni previste dal precedente primo comma, abbiano conseguito il titolo di studio prima della conclusione dei corsi speciali di cui al secondo comma del presente articolo ».

Art. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dai seguenti:

« L'abilitazione all'insegnamento può essere conseguita in una sessione riservata di esami da indire, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sessanta giorni dal termine dei corsi speciali di cui al precedente quarto comma.

A tale sessione di esami sono altresì ammessi i docenti che, pur beneficiando delle disposizioni previste dal precedente terzo comma, abbiano conseguito il titolo di studio prima della conclusione dei corsi speciali di cui al quarto comma del presente articolo ».